

Scopia

ACCORDO PROV. INTEGRATIVO AL C.C.N.L. 21/4/1963 PER IL PERSONALE STAGIONALE - AVVENTIZIO E GIORNALIERO - DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 7 Agosto 1963, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e M.O. di Modena, alla presenza del Segretario Geom. SERGIO STANZANI

f r a

il Sindacato Grossisti Esportatori Ortofrutticoli dell'Associazione Commercianti della Prov. di Modens, rappresentato dal Cav. FERDINANDO TONELLI, assistito dal Comm. DANTE REBUTTINI;

la Camera Conf. del Lavoro - FILCAMS-SILAC -, rappresentata dalla Sig.ra MARIA GUERRA, assistita dal Sig. ANGELO PRANDINI;

l'Unione Sindacale Prov. - FISASCAT - rappresentata dal Sig. GIORGIO MARCHI, assistito dal Sig. OTTAVIO TRENTI;

L'Unione Italiana del Lavoro - UIDATCA - rappresentata dal Sig. FERDINANDO PALTRINIERI,

si è stipulato il presente Contratto Coll. Prov. di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 21/4/1963, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari.

ART. 1 - PERSONALE FISSO

Per il personale fisso, impiegatizio e non, vale il Contratto delle Aziende commerciali in genere.

ART. 2 - PERSONALE IMPIEGATIZIO STAGIONALE

Per quanto riguarda il personale stagionale maschile e femminile con mansioni impiegatizie assunto temporaneamente dalle Aziende in relazione ai cicli stagionali di lavoro, si fa riferimento alle tariffe del contratto vigente per le aziende commerciali in genere.

A detto personale deve essere inoltre corrisposta l'indennità del 21% sulla retribuzione globale ordinaria, per i titoli di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 21/4/1963.

ART. 3 - RETRIBUZIONI

La paga oraria del personale operaio (paga base e caropane più contingenza comprensiva dei due punti di aumento statuiti il 1°/8/1963) è fissata come segue:

TABELLA A - Gruppo A

Paga tabellare conglobata

Sottogruppo I	251,03
" II	225,93
" III	=====
" IV	217,56
" V	210,74
" VI	204,13
" VII	198,35

./.

TABELLA B - GRUPPO B**Paga tabellare conglobata**

Sottogruppo I	304,96
" II	292,88
" III	288,22
" IV	283,58
" V	260,33
" VI	232,44

Tutto il personale, escluso quello compreso nei gruppi A) e B), non potrà avere una retribuzione inferiore a quella corrisposta al personale fisso di pari mansioni del settore commercio, maggiorata del 21%.

Per i giovani inferiori agli anni 17, di prima assunzione nel settore, la sola paga tabellare del gruppo A, sottogruppo VII va ridotta del 13% sino al 6° mese di anzianità maturata in una o più aziende del settore.

Dopo il sesto mese di anzianità il lavoratore verrà assegnato con paga piena al sottogruppo comprendente la mansione effettivamente svolta.

ART. 4 - INDENNITA' SOSTITUTIVA PER ISTITUTI CONTRATTUALI

Le paghe tabellari conglobate di cui all'art. 3 dovranno essere maggiorate del 21% per gli istituti previsti dall'art. 37 del C.C.N.L. 21/4/1963. Detta maggiorazione è soggetta ai contributi previdenziali ed assicurativi solo per gli 8/21mi.

ART. 5 - LAVORO IN CELLE FRIGORIFERE

Al personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell'interno delle celle frigorifere verrà corrisposta una maggiorazione del 13% sulla intera paga oraria, per le ore effettuate nelle celle stesse e purché detto lavoro abbia durata continuativa di almeno un'ora.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro nel periodo 1° giugno - 30 Settembre può essere prolungato sino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali per le lavoratrici e per il personale indicato nell'art. 14 del C.C.N.L. 21/4/1963.

Nel suddetto periodo la nona e decima ora saranno retribuite con paga base, contingenza, caropane, maggiorazione del 21% più una ulteriore maggiorazione di L. 10 orarie.

ART. 7 - LAVORO STRAORDINARIO

A modifica dell'art. 19 del C.C.N.L. 21/4/1963 la percentuale di maggiorazione per le ore di lavoro straordinario feriale oltre le 8 ore giornaliere, esclusi i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, è fissata nella misura del 25%.

Per i mesi suelencati la maggiorazione del 25% per lavoro straordinario verrà applicata dall'undicesima ora in poi.

ART. 8 - INDENNITA' DI TRASFERTA

La Ditta ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori del Comune di residenza.

In tal caso al personale deve essere garantito: viaggio, vitto ed alloggio gratuiti nonché una indennità di trasferta pari al 20% della paga globale giornaliera di fatto indicata negli artt. 3, 4 e 7, quando non vi sia pernottamento, e del 30% in caso di pernottamento.

Quanto sopra è comprensivo di eventuale lavoro straordinario.

ART. 9 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Le retribuzioni debbono essere corrisposte agli aventi diritto con busta-paga, per periodi non superiori ai 15 giorni.

ART. 10 - ASSEGNI FAMILIARI

A tutto il personale avente diritto, dovranno essere corrisposti gli assegni familiari, nella misura prevista per i lavoratori del commercio.

ART. 11 - SCALA MOBILE

A parziale modifica del 6° capoverso dell'art. 30 del C.C.N.L. 21/4/1963: lo scatto di scala mobile in più o in meno sarà calcolato separatamente nella misura dell'1% per ciascun punto, sia sulla paga tabellare di cui all'art. 3, sia sull'importo in cifra della maggiorazione del 21% per istituti contrattuali di cui all'art. 4, arrotondando il risultato finale alla lira superiore.

ART. 12 - RIPOSO SETTIMANALE

In deroga al 1° comma dell'art. 20 del C.C.N.L. 21/4/1963, il personale fruirà del riposo settimanale esclusivamente nella giornata domenicale.

Il personale stesso ha inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro nel pomeriggio del sabato.

ART. 13 - LAVORATORI DISCONTINUI

Con riferimento all'art. 15 del C.C.N.L. 21/4/1963, si precisa che sono considerati "discontinui" quei lavoratori che svolgono solo mansioni, distinte o contemporanee, previste nell'ambito ristretto di ciascuna lettera da a) a g). (Es. solo fattorini, solo custode, oppure custode e fattorino contemporaneamente).

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni contraenti interessate per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse dovranno essere demandate all'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 15 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dall'1/8/1963 e scadrà il 31/7/1964.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno se tre mesi prima della sua scadenza non verrà disdettato da una delle parti contraenti a mezzo lettera raccomandata con R.R.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

P. LA C. I. S. L.

P. LA U. I. L.

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.

